



COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
NORME PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE

APPROVATO con deliberazione n. 19 del 14 Marzo 2008

Il Sindaco
Roberto Soddu

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Franca Atzori

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n.267/2000 per collaborazioni, studi, ricerche o consulenze.

2. Fatte salve future modifiche della presente disciplina che si rendano necessarie per effetto di espresse disposizioni introdotte dal competente legislatore, esulano dall'applicazione del presente regolamento tutti gli incarichi espressamente esclusi dalla legge e quelli il cui oggetto prevalente sia diverso da una mera prestazione d'opera intellettuale e quindi consista nella fornitura di un prodotto finito, sia esso bene o servizio, in quanto tale direttamente destinato alla funzione per cui è stato commissionato, anziché avere carattere meramente strumentale.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 trovano esaustiva disciplina nel Codice dei Contratti di cui, attualmente, al D. Lgs. n°163/2006 ugualmente mirato a garantire, segnatamente, la qualità delle prestazioni, l'affidamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come nelle disposizioni della legislazione regionale ed attuative dell'ente. I medesimi potranno essere conferiti unicamente in caso di assenza di adeguata professionalità interna ed il loro oggetto dovrà corrispondere alle competenze attribuite al Comune dall'ordinamento, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Essi saranno soggetti a pubblicità secondo la disciplina del detto Codice od altra che secondo legge risulti dovuta.

4. Ugualmente si interpreta che la normativa speciale contenuta nel Codice abbia carattere integrativo rispetto a quella generale sulle collaborazioni ed incarichi oggetto di questo Ordinamento, dovendosi privilegiare la prima quando, in mancanza di letterali disposizioni della seconda, essa contenga specifiche disposizioni aventi carattere restrittivo, - beninteso qualora le prestazioni commissionate siano, sia pur latamente, riconducibili a quelle dei relativi allegati e CPV.

5. L'oggetto dell'incarico rileva a prescindere dalla qualificazione dello stesso - CO.CO.CO., autonomo occasionale, autonomo professionale - e dalla natura giuridica del soggetto - libero professionista, associazione, società di professionisti, società di consulenza ecc., così come dalla sua eventuale qualità di dipendente di altra amministrazione).

6. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili dei Servizi, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

2. Si ha collaborazione occasionale nel caso di prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma. Tale collaborazione potrebbe non essere riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

3. Si ha collaborazione coordinata e continuativa, avente sempre carattere di prestazione di lavoro autonomo, quando l'attività è caratterizzata dalla continuità della prestazione e dalla coordinazione della stessa con l'organizzazione e i fini della P.A. committente.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
- d) la durata dell'incarico non può essere superiore al mandato del Sindaco fatta eccezione per gli incarichi conferiti nel settore sociale per l'attuazione di programmi o progetti specifici finanziati anche in parte con fondi regionali e statali

5. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

6. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno entrambi natura temporanea e possono essere prorogati solo in caso di necessità di completamento della attività avviata. Non è mai configurabile un rinnovo dell'incarico.

7. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza sono fissati nella misura del 5% delle spese correnti risultanti dal bilancio di previsione dell'anno in corso mentre il limite per ciascun incarico non può superare il 50% del complessivo.

8. Il Consiglio comunale, di norma in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, provvede ad approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24/12/2007, n. 244 il programma degli incarichi. Esulano dall'obbligo di programmazione gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione e che comportino una spesa inferiore ad €. 5.000,00.

Art. 3

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il responsabile del Servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare, nel sito internet dell'ente (se istituito) e all'Albo pretorio comunale per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani e ai programmi dell'amministrazione
- Specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- Durata dell'incarico
- Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo:
- Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc
- Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro cui sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. Per l'ammissione alla selezione il concorrente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.
 2. Possesso del diritto d'elettorato politico attivo.
 3. Non essere stato condannato a pene che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione.
 4. Di non avere procedimenti penali in corso
 5. Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta
5. La selezione viene effettuata dal responsabile del servizio interessato, anche avvalendosi di apposite commissioni, il quale procede all'esame delle domande e allo svolgimento della selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico.
6. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti tutti o alcuni dei seguenti elementi:
- Qualificazione professionale
 - Esperienze maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore
 - Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico
 - Eventuali riduzioni dei tempi di realizzazione dell'attività e/o del compenso
7. Nel caso di selezione per soli titoli la graduatoria viene formata a seguito di comparazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dall'avviso di selezione. Nel caso di selezione per titoli e colloquio il colloquio si intende superato se il concorrente ha conseguito una votazione di almeno 7/10. Ai fini della graduatoria finale, il responsabile attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
- titoli: 50 punti
 - colloquio: 50 punti
8. Dopo la valutazione dei titoli, se la selezione avviene per soli titoli ovvero al termine del colloquio, se la selezione avviene per titoli e colloquio, il responsabile predispone la graduatoria finale di merito e procede al conferimento dell'incarico stipulando il relativo contratto.

Art. 4

Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorre uno dei seguenti casi:
- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 3;
 - b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
 - d) Per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che comportano una spesa inferiore ad €. 5.000,00.

Art. 5

Contratto di incarico

1. Il responsabile del servizio interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - d) la durata della collaborazione;
 - e) il compenso
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Art. 6

Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 7

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Gli atti di affidamento degli incarichi, contenenti l'indicazione dei soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato sono pubblicati sul sito internet del comune ovvero, nelle more della sua istituzione, all'albo pretorio.
2. I contratti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

Art. 8

Responsabilità

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza effettuati in violazione delle precedenti norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 9
Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che risultano incompatibili ed in contrasto con le precedenti disposizioni.

Art.10
Entrata in vigore

1. Le presenti norme entrano in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo pretorio del comune fatti salvi gli eventuali rilievi della Corte dei Conti a seguito della trasmissione disposta ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007.